

ROMA

Dipartimento II
Unita Organizzativa Entrate Fiscali
Ufficio Fiscalita Generali

Il Dirigente



Comuni di Roma

COMUNE DI ROMA
II DIPARTIMENTO

14 MAG 2009

OGGETTO: chiarimenti in ordine alle disposizioni contenute nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/27 marzo 2009 recante "IV Modifiche al Regolamento Generale delle Entrate adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 334 del 21 dicembre 1998 e successive modificazioni e integrazioni e ripubblicazione integrale dello stesso."

Si forniscono di seguito sintetiche indicazioni relative alla deliberazione indicata in oggetto con preghiera di diffusione ai responsabili degli Uffici ed agli operatori interessati.

La legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), all'art. 1, comma 179, ha attribuito ai Comuni la facoltà di conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti dell'Ente Locale ed ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate.

Il Comune di Roma ha dato attuazione alla normativa menzionata attraverso la Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25 febbraio 2008 che, in un apposito Disciplinare, definisce le modalità operative ed organizzative per il conferimento dei poteri agli addetti accertatori.

La citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1, comma 165, è intervenuta altresì in materia di interessi stabilendo che la misura annua degli interessi sulle somme da corrispondere è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale,

L'art. 36 del D.L. n. 248 del 2007, convertito nella legge n. 31 del 2008, ha dettato disposizioni in tema di poteri degli enti locali di disporre la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate mediante la procedura del ruolo di cui al DPR n. 602 del 1973, ovvero attraverso l'ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Inoltre, il decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, e intervenuto anche in tema di dilazione di pagamento, consentendo la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate in luogo delle sessanta precedentemente previste.

Alla luce delle indicate modifiche normative, si è resa necessaria una rivisitazione del regolamento essenzialmente al fine di recepire le nuove disposizioni ed introdurre modifiche in un'ottica di semplificazione e trasparenza amministrativa nei confronti dei contribuenti.

Sulla base di quanto premesso, di seguito si segnalano i contenuti delle modifiche di maggior rilievo apportate al regolamento.

All'art 3 intitolato "Definizione delle competenze" è stato introdotto il comma 2 bis che attribuisce al Dipartimento delle Entrate il coordinamento dei processi inerenti la definizione, l'accertamento e la riscossione delle entrate del Comune, nonché l'emanazione di circolari e chiarimenti in materia.

Al comma 2 dell'articolo 6, è stata integrata la disciplina sulla competenza del funzionario responsabile della gestione dell'entrata, inserendo tra gli altri adempimenti anche la previsione relativa alla verifica delle comunicazioni di inesigibilità, alla adozione dei discarichi e al controllo sull'agente della riscossione.

Per quanto attiene ai "Principi in materia di riscossione", previsti dall'articolo 7, è stato inserito il comma 2 bis che ha confermato il potere dell'ente locale di disporre la riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extra tributarie attraverso la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o in alternativa attraverso l'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Con riferimento ai "Principi in materia di rimborso" (art. 7 bis comma 2) va rilevata l'integrazione che ha incluso la previsione relativa alle istanze di rimborso dell'addizionale comunale all'irpef e alle entrate patrimoniali.

Altre integrazioni sono state apportate agli artt. 8 e 9 dove, con l'esplicito riferimento al rispetto dei principi stabiliti dallo Statuto del contribuente, è stato specificato che l'Amministrazione comunale deve favorire l'adempimento dell'obbligazione tributaria in maniera spontanea e con il consenso del contribuente, promuovendo l'utilizzo del ravvedimento operoso, ovvero procedendo, ove possibile, mediante avviso bonario o invito al pagamento.

Il Regolamento ha previsto, altresì, l'inserimento dell'art. 8 bis, che disciplina le modalità di accertamento delle violazioni attraverso gli addetti accertatori, con riferimento alle entrate comunali ed a quelle che si verificano sul territorio del Comune, nel rispetto delle disposizioni recate dalla legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), che all'art. 1, comma 179, ha attribuito ai Comuni la facoltà di conferire poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento delle suddette violazioni, ai dipendenti dell'Ente Locale ed ai soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate, così come già attuato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 25 febbraio 2008. Gli atti adottati dagli addetti accertatori costituiscono atto pubblico e fanno piena prova fino a querela di falso, ai sensi delle disposizioni dell'art. 2700 del codice civile.

Particolarmente significativa è la modifica apportata al comma 1, dell'art. 9 bis, che ha variato la percentuale annua degli interessi dovuti per la riscossione ordinaria e il rimborso delle entrate, ora stabilita in misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali. Al riguardo, si evidenzia che relativamente alla dilazione di pagamento di somme iscritte a ruolo si continuerà ad applicare esclusivamente il tasso legale senza alcuna maggiorazione, come previsto dal D.P.R. n. 602/1973.

Particolare attenzione va prestata, infine, anche all'art. 10 intitolato "Principi in materia di dilazione di pagamento". Infatti, in attuazione delle nuove disposizioni recate dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle procedure di riscossione coattiva per le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore si dispone:

la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo puo essere effettuata fino ad un massimo di settantadue rate mensili (non piu fino a sessanta);
la scadenza della rata non e piu necessariamente l'ultimo giorno di ciascun mese, bensì il giorno di ciascun mese indicato nel provvedimento di accoglimento dell'istanza di dilazione;

e abrogata la norma inerente l'obbligo di prestazione di fideiussione per la dilazione dei pagamenti di importi superiori alle soglie gia stabilite dal Regolamento delle Entrate adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 57/2008.

Relativamente alle istanze per le quali e stata gia prestata la garanzia fideiussoria (quindi precedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento), si evidenzia che, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, resta ferma la possibility di procedere nei confronti del fideiussore. ^

In ultimo e utile sottolineare che, qualora l'istanza di dilazione del pagamento sia chiesta su avvisi di accertamento, avendo la legge finanziaria 2007, al comma 163, disposto che "il relative titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successive a quello in cui l'accertamento e divenuto definitivo", al fine di evitare di perdere il relative diritto di credito, occorrera prestare particolare attenzione alle istanze di rateazione eccedenti il periodo previsto a pena di decadenza per la notifica del titolo esecutivo (cartella di pagamento). Pertanto, per le richieste di rateizzazione eccedenti le 36 mensilita (quindi relative a periodi superiori al termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo) si ritiene indispensabile tutelare il credito dell'amministrazione mediante:

concessione della dilazione per un numero massimo di rate non superiore a 36 senza necessita di richiedere alcuna prestazione di garanzia, valutando tuttavia di volta in volta l'opportunita di non raggiungere la soglia delle 36 mensilita al fine di assicurare all'amministrazione i tempi tecnici utili per l'eventuale iscrizione a ruolo delle somme residue nei casi di insolvenza dei pagamenti;

concessione della rateizzazione per periodi eccedenti il termine di decadenza per l'eventuale iscrizione a ruolo, anche fino al massimo di 72 rate consentito dalla norma, con necessita di prestazione della garanzia per l'intero importo dell'avviso.

Valeria Napoli

